



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 22, comma 4, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 16 maggio 2017;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2017;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità del 17 maggio 2017

DECRETA

Art. 1

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui al Regolamento citato in premessa, di durata **biennale** come di seguito riportato:

Progetto di ricerca	SC SSD	Coordinatore responsabile	Facoltà	Corrispettivo annuo lordo
<i>Prospettive transmediali del racconto di parola</i>	10/F2 L-FIL-LET/11	Paolo GIOVANNETTI	Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità	€ 20.000,00

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art 5 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" citato nelle premesse, possono partecipare alla selezione:

- Studiosi in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico professionale nell'area di ricerca connessa all'attività di ricerca oggetto del bando;
- Cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca che costituisce titolo obbligatorio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente bando.



Art. 3 – Modalità di valutazione

La selezione è effettuata attraverso la valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti dai candidati, integrata da un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto, assegnando un punteggio fino a 75 punti ai titoli e fino a 24 punti al colloquio d'esame.

I candidati che conseguono un punteggio inferiore a 55 per i titoli o un punteggio inferiore a 15 per il colloquio sono considerati non idonei. L'esclusione va comunque adeguatamente motivata nel verbale delle operazioni di selezione.

Conclusi i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio collegiale e redige, per ciascun progetto, una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, designando i vincitori.

Gli atti della Commissione giudicatrice sono approvati dal Rettore.

I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

Art. 4 – Durata dell'assegno

La durata dell'assegno è di due anni.

La durata complessiva del rapporto, compresi gli eventuali rinnovi non può, in ogni caso, superare i quattro anni, compresi i contratti per assegni conclusi con Atenei diversi, anche per periodi non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Art. 5 - Importo dell'assegno – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Il trattamento economico annuo lordo, fissato dal presente bando, è al netto degli oneri a carico dell'Ateneo.

Il predetto importo è erogato in rate mensili.

All'assegno di ricerca di cui al presente regolamento si applicano:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) in materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
- d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 6 – Incompatibilità – Divieto di cumulo – Sospensione dell'attività

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.



Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso gli Enti di cui al co. 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, analogamente, i dipendenti dell'Ateneo titolari di contratto di diritto privato, ivi compresi i contratti part time e a tempo determinato;

Non possono essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Esecutivo, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il responsabile della ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno.

Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 7 – Contratto - Contenuto

L'Università stipula con i candidati che superano la valutazione comparativa, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione dell'assegno.

In particolare i compiti dei titolari degli assegni di cui al presente regolamento sono definiti dal progetto di ricerca e indicati nel contratto individuale.

Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

L'attività dei titolari di assegno è svolta in condizione di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa al quale spettano le funzioni di tutor.

Art. 8 – Domanda di partecipazione alla selezione

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda in carta semplice utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ateneo.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- a) curriculum scientifico-professionale, sottoscritto in originale, recante l'esatta indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;
- b) elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
- c) progetto relativo allo specifico programma di ricerca previsto dal bando approvato e sottoscritto dal responsabile del progetto di ricerca.

I candidati dovranno consegnare direttamente la propria domanda in carta libera (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30), **entro il giorno 31 luglio 2017** presso l'**Ufficio Affari Istituzionali – Via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano**. I candidati saranno convocati per il colloquio con successiva comunicazione.



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si fa espresso riferimento al Regolamento citato nelle premesse del presente decreto e si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, per cui tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università.

Milano, **18 LUG. 2017**
Reg.to al n. **17871**

IL RETTORE
Prof. Mario Negri

cm